



**PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA TENUTA
DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO E PER LE MODALITÀ SEMPLIFICATE DI
REGISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 37, COMMI 7 E 8, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231**

LA BANCA D'ITALIA

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visti il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto, in particolare, l'articolo 37, commi 7 e 8, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

D'intesa con la Consob e l'Ivass;

Sentita l'Unità di Informazione Finanziaria;

ADOTTA

l'accluso: **Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.**

Roma, 3 aprile 2013

IL GOVERNATORE

Ignazio Visco



Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
- a) “*direttiva*”, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
 - b) “*decreto antiriciclaggio*”, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
 - c) “*codice in materia di protezione dei dati personali*”, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - d) “*TUB*”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
 - e) “*TUF*”, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
 - f) “*CAP*”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
 - g) “*UIF*”, l’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 6 del decreto antiriciclaggio;
 - h) “*destinatari*”, i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1;
 - i) “*attività istituzionale*”, l’attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l’iscrizione ovvero l’autorizzazione da parte dell’Autorità Pubblica;
 - j) “*gruppo*”, il gruppo bancario di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e disposizioni applicative, il gruppo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le società di cui all’articolo 2359 del Codice Civile;
 - k) “*rapporto continuativo*”, un rapporto contrattuale di durata rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dei destinatari che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione ovvero una prestazione professionale resa dai soggetti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del decreto antiriciclaggio;
 - l) “*operazione*”, la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento indipendentemente dalla riconducibilità o meno a un rapporto continuativo in essere;
 - m) “*operazione frazionata*”, un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a € 15.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

- n) “*operazione occasionale*”, un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
- o) “*mezzi di pagamento*”, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- p) “*carte di pagamento*”, carte di debito, carte di credito e carte prepagate ovvero ogni altra carta che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- q) “*tasso di cambio*”, il cambio comunicato a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest’ultima considerate ovvero, per le altre divise, quello comunicato dalla Banca d’Italia;
- r) “*cliente*”, il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari⁽¹⁾ [*]; in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
- s) “*esecutore*”, il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
- t) “*titolare effettivo*”, 1) la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un’operazione (in breve, “*titolare effettivo sub 1*”); 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio (in breve, “*titolare effettivo sub 2*”);
- u) “*dati identificativi*”, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale² o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale³;
- v) “*archivio unico informatico*”, un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservati in modo accentrato tutti i dati e le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel presente provvedimento e nei relativi allegati;
- w) “*pubblica amministrazione*”, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del

¹ Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle disposizioni del presente Provvedimento, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell’intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l’intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest’ultima non sia a titolo gratuito) [* nota aggiunta con Provvedimento del 31.7.2015]

² Ai fini del presente Provvedimento, nel caso di soggetti esteri, rientra tra i dati identificativi il codice fiscale attribuito dall’Autorità italiana, ove rilasciato.

³ Vale quanto precisato nella nota 1.

servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

- x) “*provvedimento sull’adeguata verifica*”, il provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto antiriciclaggio.

Art. 2

(Destinatari e obblighi applicabili)

1. Il presente provvedimento si applica a:

- a) banche;
- b) Poste Italiane S.p.A.;
- c) istituti di moneta elettronica (IMEL);
- d) istituti di pagamento (IP);
- e) società di intermediazione mobiliare (SIM);
- f) società di gestione del risparmio (SGR);
- g) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- h) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP;
- i) agenti di cambio;
- j) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- k) intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB;
- l) società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del TUF;
- m) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- n) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- o) società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (ad eccezione di quelle di cui all’art. 199, comma 2, del TUF);
- p) soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;
- q) soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
- r) soggetti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del decreto antiriciclaggio;
- s) operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e della finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

I destinatari sono stati indicati sulla base delle modifiche apportate al d. lgs. 231/2007 dall’art. 27 del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141. In relazione al regime transitorio, il presente provvedimento si applica ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 10, commi 1 e 2 del d. lgs. 141/2010, fino all’iscrizione nell’albo o negli elenchi previsti dal titolo III del citato decreto n. 141/2010.

2. I destinatari, a eccezione di quelli indicati alle lettere p) e q), devono istituire l’archivio unico informatico per registrare i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi e

alle operazioni. I soggetti indicati alle lettere n), p) e q) utilizzano modalità semplificate di registrazione.

3. Gli obblighi di registrazione si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dei destinatari nonché a ogni prestazione professionale svolta dalle società indicate al comma 1, lett. r). Non rientrano nell'attività istituzionale le incombenze relative all'organizzazione e all'amministrazione interna del destinatario.

4. L'archivio unico informatico può non essere istituito qualora siano presenti esclusivamente rapporti continuativi registrati ai sensi del comma 5 ovvero operazioni di cui all'art. 10.

5. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi possono essere contenuti in archivi informatici diversi dall'archivio unico a condizione che siano previste modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati. L'interrogazione di tali archivi deve garantire la possibilità di ottenere informazioni ed evidenze integrate. Eventuali rettifiche devono essere registrate in modo da consentire la tracciabilità delle registrazioni prima della modifica.

6. Al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, i destinatari devono istituire idonee misure di controllo interno in materia di tenuta dell'archivio unico informatico e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori per garantire gli adempimenti di cui al presente provvedimento.

7. I destinatari acquisiscono i dati rilevanti per la registrazione ai fini di un possibile utilizzo per indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per analisi effettuate dalla UIF. I destinatari rendono disponibili alle autorità competenti le informazioni contenute nell'archivio unico informatico ai fini della ricerca e dell'acquisizione delle prove e delle fonti di prova nel corso di procedimenti penali, sia nella fase delle indagini preliminari sia nelle fasi processuali successive, anche per l'applicazione delle misure di prevenzione.

8. I destinatari predispongono gli opportuni profili di sicurezza per l'accesso ai dati registrati nell'archivio unico informatico al fine di assicurarne la riservatezza.

Art. 3 **(Rapporti continuativi)**

1. Gli obblighi di registrazione sussistono in sede di accensione, variazione e chiusura di rapporti continuativi sia nominativi sia al portatore.

2. Sono soggetti a registrazione i rapporti continuativi costituiti da “conti”, da “depositi” o da “altri rapporti continuativi” e i rapporti continuativi che si instaurano in relazione alla ricezione di un incarico o mandato rientranti nell'attività istituzionale dei destinatari:

- a) il termine “conti” include il conto corrente e conti analoghi. Sono esclusi i conti transitori utilizzati in attesa dell'imputazione contabile definitiva delle operazioni e i conti di natura

analoga (ad esempio, i conti debitori e creditori diversi, su cui sono registrate posizioni di debito o credito originate da transazioni occasionali);

- b) il termine “*depositi*” comprende i depositi a risparmio bancari o postali, la custodia e l’amministrazione di strumenti finanziari, anche in forma dematerializzata, i depositi chiusi, i depositi vincolati e la locazione delle cassette di sicurezza;
- c) l’espressione “*altri rapporti continuativi*” va riferita, a titolo esemplificativo, a:
- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario;
 - rilascio di garanzie e impegni di firma da parte dei destinatari;
 - emissione e gestione di carte di pagamento. Il rapporto continuativo va riferito sia ai titolari delle carte sia agli esercenti convenzionati;
 - l’assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico come definita dall’art. 9, comma 6, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29;
 - la prestazione dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del TUF e del servizio di commercializzazione di quote di OICR propri o gestiti da terzi di cui all’art. 33 del TUF⁽⁴⁾;
 - la sottoscrizione di polizze assicurative rientranti nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP;
 - la sottoscrizione di polizze di pegno;
 - l’amministrazione fiduciaria di beni di cui all’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
 - l’acquisto di moneta elettronica memorizzata su dispositivi ricaricabili su cui il limite per l’importo trattato in un anno civile sia superiore a € 2.500.

3. La presenza di uno o più rapporti di delega a operare su un rapporto continuativo va rilevata con una o più registrazioni autonome secondo le modalità indicate nell’allegato n. 2 Standard tecnici.

4. Fermo restando l’obbligo di registrazione dell’operazione, non costituisce rapporto continuativo⁽⁵⁾:
- la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
 - l’investimento in strumenti finanziari derivati;
 - l’investimento in pronti contro termine;
 - la sottoscrizione di certificati di deposito, di buoni fruttiferi postali, di prestiti obbligazionari, di titoli del debito pubblico e di titoli analoghi;
 - l’emissione di carte di debito e di credito da parte di banche, Poste Italiane S.p.A., IMEL e IP accessorie al conto di cui il titolare della carta risulta intestatario o delegato;
 - l’accensione di rapporti strumentali all’esecuzione della prestazione dei servizi di investimento di cui all’art. 1 del TUF;
 - l’acquisto di crediti effettuato nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130;
 - il deposito di titoli al portatore effettuati presso la sede sociale o le banche indicate nell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 2370 del codice civile, per consentire la partecipazione alle assemblee sociali;
 - i pagamenti effettuati presso società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

5. I destinatari possono avvalersi della facoltà di non procedere all’apertura di un nuovo rapporto continuativo nei casi di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi mutui,

⁴ Alinea così modificato con Provvedimento del 31.7.2015.

⁵ Comma così modificato con Provvedimento del 31.7.2015.

finanziamenti in valuta ovvero leasing finanziario, qualora effettuati a valere su un conto corrente preesistente presso lo stesso soggetto erogante ed avente come intestatario il soggetto finanziato.

6. Alle società indicate all'art. 2, comma 1, lett. r) si applicano i commi 1 e 3 del presente articolo.

Art. 4 **(Operazioni)**

1. Gli obblighi di registrazione sussistono per ogni operazione, anche frazionata, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000.

2. I destinatari registrano anche le operazioni di importo unitario inferiore a € 15.000 per le quali gli agenti di cui all'art. 11, comma 3, lett. d) del decreto antiriciclaggio sono tenuti a osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 15, comma 4 del decreto medesimo.

3. Gli obblighi di registrazione sussistono, altresì, per le banche, Poste Italiane S.p.A., IP e IMEL quando intervengono nei trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore di cui all'articolo 49 del decreto antiriciclaggio per importi pari o superiori a € 15.000.

4. Ai fini dell'individuazione dell'importo delle operazioni da registrare nell'archivio unico informatico non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

5. Il presente articolo non si applica alle società indicate all'art. 2, comma 1, lett. r).

Art. 5 **(Operazioni frazionate)**

1. Le registrazioni delle operazioni frazionate includono tutte le operazioni di importo unitario inferiore a € 15.000 effettuate nella stessa giornata anche successivamente al raggiungimento della predetta soglia; gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate

2. I destinatari devono adottare misure organizzative per conoscere le operazioni eseguite dal cliente presso tutti i punti operativi, in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento, ciascun intermediario effettua le aggregazioni con riferimento al cliente per il quale interviene.

3. Il presente articolo non si applica alle società indicate all'art. 2, comma 1, lett. r).

PARTE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

TITOLO I REGISTRAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI

Art. 6 (Criteri di registrazione)

1. La registrazione di rapporti continuativi è effettuata dal destinatario presso il quale il rapporto è incardinato, ancorché il rapporto sia stato instaurato per il tramite di altri destinatari (cfr. “provvedimento sull’adeguata verifica”, parte VI, sezione II).
2. La registrazione di operazioni è effettuata dal soggetto presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo, ancorché l’operazione sia stata eseguita per il tramite di altri destinatari (cfr. “provvedimento sull’adeguata verifica”, parte VI, sezione II).
3. La registrazione di operazioni occasionali è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente, ancorché l’operazione non intercorra con il destinatario stesso, ma, per il tramite di quest’ultimo, con un altro destinatario (cfr. “provvedimento sull’adeguata verifica”, parte VI, sezione II).
4. La registrazione delle operazioni indicate nell’art. 3, comma 4, del presente provvedimento, è effettuata dal destinatario con il quale l’operazione è intercorsa, ancorché l’operazione stessa sia stata eseguita per il tramite di altri destinatari (cfr. “provvedimento sull’adeguata verifica”, parte VI, sezione II).
5. Nei casi previsti nei commi precedenti, resta fermo che gli altri destinatari eventualmente intervenuti, diversi dal destinatario con il quale il rapporto è stato incardinato o l’operazione è intercorsa, provvedono alle registrazioni di propria pertinenza in relazione ai rapporti intercorsi con il cliente (cfr. “provvedimento sull’adeguata verifica”, parte VI, sezione II).
6. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, la registrazione dell’operazione è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente.
7. Alla registrazione delle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento o accredito provvedono i destinatari cui l’ordine del cliente è rivolto.
8. Qualora un’operazione venga disposta con un ordine di pagamento o di accredito avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all’estero, l’obbligo di registrazione grava sull’intermediario residente intervenuto nell’operazione.
9. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a m), o) e s), i quali registrano i dati e le informazioni nel proprio archivio unico informatico.

10. I criteri di cui ai precedenti commi non si applicano ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettere n), p) e q), i quali utilizzano modalità semplificate di registrazione.

11. Nei casi previsti ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 i destinatari trasmettono immediatamente i dati ai soggetti tenuti all'obbligo di registrazione, anche per il tramite degli altri soggetti di cui all'art.11, comma 3 del decreto antiriciclaggio intervenuti nell'operazione.

Art. 7

(Dati e informazioni da acquisire e registrare)

1. Ai fini dell'obbligo di registrazione sono da inserire nell'archivio unico informatico i seguenti dati e informazioni:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi, la data, il punto operativo in cui è stato instaurato, il numero del rapporto, l'attività economica, i dati identificativi del cliente intestatario del rapporto;
- b) con riferimento all'operazione, la data, il punto operativo in cui è stata disposta (filiale, agenzia, ufficio postale ecc.), la causale che codifica la tipologia dell'operazione, l'importo, il numero dell'eventuale rapporto continuativo movimentato, i dati identificativi del cliente, i dati identificativi dell'eventuale soggetto esecutore, i dati identificativi di eventuali titolari effettivi sub 1);
- c) con riferimento ai legami di cui all'art. 9, comma 2, la data, i dati identificativi del cliente o del soggetto per conto del quale un'operazione è effettuata, i dati identificativi dei titolari effettivi sub 2).

2. Nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento, le informazioni aggiuntive da registrare, rispetto a quanto indicato al comma 1 lettera b), sono nome e cognome o denominazione sociale del beneficiario e, ove noti, il numero del rapporto, l'indirizzo e la sede o il paese estero del beneficiario nonché denominazione e paese estero o comune del punto operativo dell'intermediario che effettua l'accredito dell'importo o il pagamento al soggetto beneficiario.

3. Nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accreditamento, le informazioni aggiuntive da registrare rispetto a quanto indicato al comma 1 lettera b), sono nome e cognome o denominazione sociale dell'ordinante e, ove noti, il numero del rapporto, l'indirizzo e la sede o il paese estero dell'ordinante nonché denominazione e paese estero o comune del punto operativo dell'intermediario presso il quale l'ordine è stato disposto.

4. Ai fini del presente articolo si intende:

- a) per “*data*”, con riferimento ai rapporti continuativi, quella di apertura, variazione o chiusura; con riferimento al titolare effettivo quella in cui il destinatario viene a conoscenza del legame con il cliente intestatario del rapporto; con riferimento alle operazioni, quella di effettuazione della transazione direttamente presso uno dei destinatari del provvedimento ovvero presso altri soggetti di cui all'art. 11, comma 3 del decreto antiriciclaggio;
- b) per “*causale*”, la tipologia dell'operazione in base al codice “*causale analitica*” attribuito ai sensi delle istruzioni tecniche di cui all'allegato n. 1;

c) per “*importo*”, l’ammontare complessivo dei mezzi di pagamento utilizzati, con evidenza della parte in contanti.

5. Alle società indicate all’art. 2, comma 1, lett. r) si applicano esclusivamente il comma, 1 lett. a) e c).

Art. 8 **(Modalità di registrazione)**

1. I destinatari registrano le operazioni disposte dalla clientela secondo le causali indicate nell’allegato n. 1 Causali analitiche.

2. Le informazioni acquisite ai fini dell’obbligo di registrazione devono essere tempestivamente inserite nell’archivio unico informatico e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di cui all’art. 7 comma 4, lettera a).

3. Ai fini della registrazione delle operazioni frazionate, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data dell’operazione che ha comportato il superamento della soglia.

4. Qualora vi sia necessità di rettificare dati o informazioni già registrate nell’archivio unico informatico, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre evidenziare con chiarezza i cambiamenti apportati conservando evidenza dell’informazione precedente, secondo le modalità indicate nell’allegato n. 2 Standard tecnici.

5. Per i destinatari che si avvalgono di uno dei soggetti indicati all’art. 11, comma 3, del decreto antiriciclaggio, ovvero di soggetti terzi, a loro volta destinatari, il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui ricevono i dati. Tali soggetti, a loro volta, devono inoltrare i dati entro trenta giorni dal compimento dell’operazione ovvero dalla richiesta di apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo.

6. Nella registrazione delle operazioni deve essere evidenziata, mediante apposita valorizzazione di un campo specifico, la parte in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al tasso di cambio di effettiva negoziazione ovvero, in assenza di negoziazione, al tasso di cambio del giorno dell’operazione; in ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l’operazione è espressa.

7. Le operazioni relative a rapporti continuativi intestati a più soggetti vanno riferite a tutti gli intestatari. Devono comunque essere registrati i dati identificativi di chi esegue l’operazione.

8. Alle società indicate all’art. 2, comma 1, lett. r) si applicano esclusivamente i commi 2 e 4.

Art. 9 **(Registrazione del titolare effettivo)**

1. L'eventuale titolare effettivo sub 1) va rilevato nel "tipo informazione 9" secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.
2. Quando il cliente o il soggetto per conto del quale è effettuata un'operazione è un'entità diversa da persona fisica, il titolare effettivo *sub* 2 di tale entità va rilevato con un'autonoma registrazione rappresentativa del legame con l'entità controllata o posseduta secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.
3. Per la registrazione dei rapporti continuativi intrattenuti e delle operazioni disposte dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), i destinatari, con le modalità indicate negli standard tecnici, procedono:
 - a) in presenza di un rapporto riconducibile a una pluralità di fiducianti, a inserire i dati identificativi del fiduciante cui è riferita l'operazione nel "tipo informazione 9";
 - b) in presenza di un rapporto riconducibile a un solo fiduciante, a inserire i dati identificativi del fiduciante cui è riferito il rapporto nel "tipo informazione 9".
4. Nel caso di operatività con enti creditizi o finanziari insediati in Stati extracomunitari (cfr. "provvedimento sull'adeguata verifica", parte VI, sezione I) ove il destinatario lo ritenga necessario ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette, sono registrati i dati del soggetto per conto del quale l'ente creditizio o finanziario svolge l'operatività, secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 10

(Deroghe agli obblighi di registrazione)

1. I destinatari non procedono alla registrazione di rapporti continuativi e di operazioni posti in essere con i soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, lettere da a) a d) del decreto antiriciclaggio e con le succursali stabilite in Italia di tali soggetti aventi sede legale in uno stato estero nonché nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 del decreto antiriciclaggio. La deroga non opera per le operazioni indicate nella parte VI, sezione I del provvedimento sull'adeguata verifica.
2. Gli obblighi sono, altresì, esclusi per i conti, i depositi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti dai destinatari con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e con la Banca d'Italia.
3. Gli obblighi di registrazione non sussistono per i rapporti e per le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 1, comma 1), lettera n), numero 2) del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5-quinquies del TUF. Si fa riferimento ai rapporti e alle operazioni relativi alla compravendita e all'amministrazione dei beni nei quali le risorse della clientela sono investite.

Art. 11

(Modalità semplificate di registrazione)

1. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. registra in archivio unico informatico i rapporti continuativi, compresi i dati dell'eventuale titolare effettivo e le operazioni, relativamente a finanziamenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 25 e 26 del decreto antiriciclaggio ovvero a erogazioni di fondi che non siano effettuate per conto dello Stato. Poste Italiane S.p.A. registra i rapporti continuativi e le

operazioni inerenti la raccolta di risparmio postale effettuata per conto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

2. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 1, lettere p) e q) possono adempiere agli obblighi semplificati di registrazione mediante il riversamento mensile delle informazioni, di cui ai commi successivi, in un archivio dedicato predisposto con strumenti di informatica anche diretta. Devono comunque essere previste modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati nonché la possibilità di trarre, con apposite interrogazioni, informazioni ed evidenze integrate. Eventuali rettifiche devono essere registrate in modo da consentire la tracciabilità della registrazione prima della modifica.

3. I soggetti disciplinati dall'art. 112 del TUB registrano i rapporti continuativi relativamente alle garanzie rilasciate ai richiedenti, indicando l'eventuale presenza di titolari effettivi. I destinatari che erogano fondi a favore di soggetti garantiti dai Confidi, comunicano a questi ultimi, entro trenta giorni, i dati relativi all'estinzione del finanziamento.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), registrano le operazioni che, cumulativamente a seguito di frazionamento, sono di importo pari o superiore a € 15.000 avendo a riferimento il tasso di cambio di effettiva negoziazione.

Art. 12

(Caratteristiche, tenuta e gestione dell'archivio unico informatico)

1. L'archivio unico informatico è formato e gestito a cura di ciascun destinatario, secondo gli standard e le compatibilità informatiche stabilite dal presente provvedimento e dai relativi allegati.

2. Per la tenuta e gestione dell'archivio unico informatico, i destinatari possono avvalersi di un autonomo centro di servizio, purché sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso e ferme restando le responsabilità previste dalla legge. L'incarico può essere, altresì, conferito a un altro destinatario. In ogni caso deve essere assicurata l'unità logica dell'archivio, la sua separatezza da altri archivi tenuti dal medesimo soggetto, anche avvalendosi dei medesimi supporti hardware.

3. I destinatari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi di un unico centro di servizio, per la tenuta e la gestione del proprio archivio anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 del decreto antiriciclaggio. Devono essere, comunque, garantite la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun destinatario e la possibilità di ottenere evidenze aziendali integrate.

4. Le informazioni registrate nell'archivio unico informatico, ovvero negli archivi di cui all'articolo 2, comma 5, devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

TITOLO II ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13 (Protezione dei dati e delle informazioni)

1. Agli obblighi di registrazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Gli intermediari devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.
3. L'adempimento degli obblighi di registrazione costituisce "trattamento dei dati", come definito nel primo comma lettera a) dell'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.
4. Nella tenuta dell'archivio unico informatico, i destinatari sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14 (Variazioni di dati e di coordinate)

1. Per variazione di dati deve intendersi il cambiamento delle informazioni nelle registrazioni relative a rapporti continuativi, a deleghe e a legami che non comporti modifica delle coordinate di riferimento degli stessi, come ad esempio la variazione dell'indirizzo, della natura giuridica, del codice valuta del conto, l'aggiornamento degli estremi del documento di identificazione nonché le variazioni relative all'intestazione di conti, depositi o altri rapporti continuativi, nei casi in cui queste ultime non siano effettuate tramite la chiusura del rapporto giuridico sottostante e la riapertura di uno nuovo.
2. La variazione dà luogo a due registrazioni che evidenziano, rispettivamente, i dati presenti prima e dopo la variazione, la tipologia della variazione intervenuta e la connessione esistente tra le due registrazioni con le modalità previste nell'allegato n. 2 Standard tecnici.
3. Per variazione di coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento di rapporti continuativi, deleghe o legami dovuto a motivi tecnici, quali la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei codici rapporto, in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi.

4. Configura l'ipotesi di cui al comma precedente anche il trasferimento di un conto, deposito o altro rapporto continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all'altra di un medesimo intermediario.

5. In caso di variazione di coordinate, devono essere eseguite apposite registrazioni di chiusura e di apertura del rapporto contraddistinte rispettivamente dalle vecchie e dalle nuove coordinate nonché dalla codifica relativa alla variazione intervenuta con le modalità previste nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

6. L'applicazione della procedura ordinaria di adeguata verifica a un cliente, già sottoposto agli obblighi semplificati di cui agli articoli 25 e 26 del decreto antiriciclaggio, comporta la registrazione di apertura del rapporto continuativo a partire dalla data dell'avvenuta variazione indicando la specifica tipologia di modifica intervenuta. L'applicazione degli obblighi semplificati di cui agli articoli 25 e 26 del decreto antiriciclaggio a un cliente, già sottoposto ad adeguata verifica ordinaria, comporta la registrazione di chiusura del rapporto continuativo a partire dalla data dell'avvenuta variazione indicando la specifica tipologia di modifica intervenuta.

Art. 15

(Vicende dell'archivio unico informatico nei processi di trasformazione)

1. I soggetti cedenti dipendenze o rami di azienda devono registrare la chiusura dei rapporti ceduti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto e garantire la conservazione delle registrazioni effettuate.

2. In caso di scissione, il destinatario che si scinde deve registrare la chiusura dei rapporti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto e garantire la conservazione delle registrazioni effettuate. Qualora il soggetto che si scinde cessa l'attività trasferisce il proprio archivio unico off-line alla UIF entro i successivi sei mesi.

3. In caso di fusione, il destinatario che cessa l'attività deve registrare, entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto, la chiusura dei rapporti e trasferire, entro la stessa data, l'archivio unico al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.

4. Nei casi previsti ai commi precedenti i destinatari cui sono trasferiti i rapporti continuativi e le relative deleghe e legami devono eseguire, entro i successivi tre mesi, apposite registrazioni di apertura, indicando la codifica relativa alla variazione intervenuta secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

5. Fino alla chiusura dei rapporti di cui ai commi precedenti, i destinatari possono continuare a registrare le operazioni negli archivi unici informatici preesistenti la trasformazione societaria.

6. I destinatari che cessano di svolgere attività soggette agli obblighi del presente provvedimento registrano la chiusura dei rapporti entro tre mesi e assicurano la disponibilità delle informazioni contenute nell'archivio per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

7. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, i destinatari, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società, registrano la chiusura dei rapporti e trasferiscono l'archivio unico informatico alla UIF entro i successivi sei mesi. Nel caso in cui nell'AUI siano presenti codici di connessione con l'anagrafe, questi ultimi devono essere sostituiti dai dati anagrafici corrispondenti. I destinatari non devono trasmettere le registrazioni rettificcate.

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 (Disposizioni finali)

1. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 ai rapporti continuativi e alle operazioni poste in essere a partire da tale data.